

LAZIO INNOVA S.P.A.



Capitolato tecnico dell'assicurazione

Lotto 6

**RESPONSABILITA' CIVILE
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI
(D&O)**

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2028**

Sommario

Art. 1) GARANZIE DI POLIZZA	3
Art. 2) ESTENSIONI SPECIALI	3
Art. 2.1) Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili	3
Art. 2.2) Spese coperte	4
Art. 2.3) Comunicazioni all'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza	4
Art. 2.4) Spese di Emergenza	4
Art. 2.5) Estensione del Termine di Denuncia del Sinistro	4
Art. 2.6) Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate	5
Art. 2.7) Mancato indennizzo da parte della Società	5
Art. 2.8) Coniugi ed Eredi	6
Art. 2.9) Società Controllate	6
Art.3) ESCLUSIONI	6
Art. 3.1) Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie:	6
(a)	6
Art. 3.2) Applicazione Individuale delle Esclusioni	7
Art. 4) MODIFICHE AL RISCHIO	7
Art. 4.1) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate	7
Art. 4.2) Acquisizione o Liquidazione della Contraente	8
Art. 4.3) Offerta Pubblica di Titoli	8
Art. 5) LIMITE DI RISARCIMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO	8
Art. 5.1) Limite di Risarcimento	8
Art. 5.2) Franchigia	9
Art. 5.3) Sinistri Collegati	9
Art. 5.4) Ripartizione del Danno	9
Art. 5.5) Ordine di Priorità tra Risarcimenti	9
Art. 6) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 6.1) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro	9
Art. 6.2) Gestione del Sinistro	10
Art. 6.3) Estensione Territoriale	10
Art. 6.4) Validità della Copertura (Claims Made)	10
Art. 6.5) Valuta straniera	11
Art. 6.6) Diritto di Surroga	11
Art. 6.7) Clausola di Autorizzazione	11
Art. 6.8) Modifiche dell'Assicurazione	11
Art. 6.9) Altre Assicurazioni	11
Art. 6.10) Pagamento del Premio	11
Art. 6.11) Dichiarazioni inesatte relative alle circostanze del rischio	11
Art. 6.12) Aggravamento del Rischio	11
Art. 6.13) Diminuzione del Rischio	11
Art. 6.14) Durata del contratto	11
Art. 6.15) Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa	12
Art. 6.16) Oneri Fiscali	12
Art. 6.17) Legge Applicabile e Foro Competente	12
Art. 6.18) Forma delle Comunicazioni della Contraente alla Compagnia	12
Art. 6.19) Precisazione Sanzioni Economiche	12
Art. 6.20) Clausola broker	12
Art. 6.21) Informazioni sinistri	13
Art. 6.22) Interpretazione del contratto	13
Art. 7) DEFINIZIONI DI POLIZZA	14

Art. 1) GARANZIE DI POLIZZA

- Garanzia 1** La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dal Danno per cui tale Persona Assicurata non sia Indennizzabile.
- Garanzia 2** La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Società dal Danno per cui le sue Persone Assicurate siano Indennizzabili.
- Garanzia 3** La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dalle Spese di Indagine per le quali tale Persona Assicurata non sia Indennizzabile.
- Garanzia 4** La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Società dalle Spese di Indagine per le quali le sue Persone Assicurate siano Indennizzabili.
- Garanzia 5** La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dalle Spese di Intimazione.
- Garanzia 6** In relazione a ogni Sinistro da cui consegua un Danno coperto dalla Polizza:
- a) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di Persona Assicurata presenzi in qualità di testimone a un'udienza davanti a un tribunale o a un'udienza arbitrale, la Compagnia si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona abbia presenziato in qualità di testimone;
 - b) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di Persona Assicurata, venga ascoltata da parte, e in presenza fisica, degli avvocati che assumono la difesa del Sinistro al fine di stendere una dichiarazione testimoniale, la Compagnia si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 50,00 per ogni ora del tempo complessivo che gli avvocati certifichino che la persona sia stata ascoltata;
 - c) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di Persona Assicurata presenzi in qualità di osservatore a un'udienza davanti a un tribunale o a un'udienza arbitrale, la Compagnia si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona abbia presenziato in qualità di osservatore, fermo restando comunque che la Compagnia limiterà tale indennità al numero di un osservatore al giorno per il complesso di tutte le Società.
- La Compagnia verserà l'indennità alla Contraente.
- L'indennità prevista dalla presente Garanzia in relazione alla presenza di una persona verrà prestata esclusivamente nel caso in cui la presenza della persona sia connessa alla difesa, e non a fondare le ragioni dell'accusa, di un Sinistro.

Art. 2) ESTENSIONI SPECIALI

Art. 2.1) Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili

A parziale rettifica di quanto stabilito all'Art.5.1) "Limite di Risarcimento", primo e secondo paragrafo, qualora in relazione a un Sinistro risulti esaurito, a seconda di quale venga esaurito per primo, il Limite per Sinistro o il Limite per Periodo Assicurativo, la Compagnia sarà obbligata a prestare un limite aggiuntivo alle seguenti condizioni:

- (a) la Compagnia sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo solo in relazione al Danno per cui una Persona Assicurata non sia Indennizzabile;
-

- (b) la Compagnia non sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo fino a quando sarà stato esaurito, a seguito di pagamenti, ogni altro limite di risarcimento prestato da qualsiasi altra assicurazione esigibile stipulata specificamente in eccesso alla presente Polizza; e
- (c) il limite indicato al punto 3 della Scheda di Polizza rappresenta l'importo massimo a cui la Compagnia si obbliga a prestare tale limite aggiuntivo in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.

Art. 2.2) Spese coperte

Come previsto dall'Art. 7) "Definizioni di Polizza", il termine Danno include, ai fini delle Garanzie 1 e 2, le Spese di Opposizione a Misure Cautelari, le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione, le Spese di Comunicazione e le Spese per la Presenza di un Familiare.

Art. 2.3) Comunicazioni all'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza

La comunicazione da parte di un Assicurato verso un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) di una condotta che possa dare origine a un Sinistro, non verrà considerata quale ammissione di responsabilità con riguardo a tale Sinistro.

Art. 2.4) Spese di Emergenza

A parziale rettifica di quanto previsto dall'Art. 6.2) "Gestione del Sinistro", nel caso in cui, a causa di una situazione di emergenza, un Assicurato non possa chiedere il preventivo consenso scritto della Compagnia per sostenere Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate in conseguenza di un Sinistro, tali Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate potranno essere sostenute anche in assenza di tale consenso. Resta comunque inteso che l'importo massimo di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate che un Assicurato potrà sostenere in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia non potrà superare il Sottolimito indicato al punto 4 della Scheda di Polizza o, se inferiore, l'importo che tale Assicurato dovrà sostenere prima che il preventivo consenso scritto della Compagnia possa essere chiesto.

Art. 2.5) Estensione del Termine di Denuncia del Sinistro

(a) Nel caso in cui la Polizza non venisse rinnovata per decisione della Compagnia, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, o per decisione della Contraente:

- (i) la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere l'Estensione del Termine di Denuncia indicato al punto 8(A) della Scheda di Polizza. Tale estensione sarà operante a condizione che la Contraente e le Persone Assicurate diano comunicazione scritta alla Compagnia dell'intenzione di sottoscrivere l'estensione e paghino il premio aggiuntivo entro 60 giorni successivi la data di mancato rinnovo. L'estensione non sarà operante nel caso in cui si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente". L'estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di mancato rinnovo;
- (ii) le Persone Assicurate Cessate o Decadute godranno dell'Estensione del Termine di Denuncia indicato al punto 8(B) della Scheda di Polizza. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante, per ogni Persona Assicurata Cessata o Decaduta, esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data in cui tale Persona Assicurata Cessata o Decaduta è divenuta una Persona Assicurata Cessata o Decaduta; e
- (iii) in caso di mancata richiesta dell'estensione di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo, e a condizione che non si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente", la Contraente e le Persone Assicurate godranno di un periodo di Estensione del Termine di Denuncia di 60 giorni. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di mancato rinnovo.

Se nel corso del periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (ii) del presente articolo, qualsiasi Società stipuli qualsiasi altra polizza assicurativa che presti copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti (siano i termini e le condizioni della stessa equivalenti o meno alla presente Polizza), il periodo di Estensione del Termine di Denuncia si riterrà cessato, salvo che entro 60 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza venga richiesto il periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo.

- (b) Se durante il Periodo Assicurativo si verifica uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente", la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere un'estensione del termine di denuncia, a condizioni da pattuire.
- (c) Il Sinistro avanzato per la prima volta durante il periodo di Estensione del Termine di Denuncia verrà considerato come avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
- (d) Il premio versato per il Periodo di Estensione del Termine di Denuncia s'intende interamente goduto.

Art. 2.6) Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate

Fermo quanto previsto dagli altri articoli di Polizza, la copertura è estesa, in relazione alle Garanzie 1, 2, 3, 4 e 5, al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna, alle seguenti condizioni:

- (a) la copertura prestata dalla Compagnia in relazione a ogni Sinistro è limitata a quella parte di Danno che sia in eccesso:
 - (i) a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile;
 - (ii) all'importo del Danno per il quale la Persona Assicurata che ricopre tale Carica Direttiva Esterna è indennizzata dalla Società Partecipata; e
 - (iii) alla Franchigia applicabile indicata al punto 5 della Scheda di Polizza;
- (b) se la Persona Assicurata è Indennizzabile da parte della sua Società in relazione al Danno, e tale Società non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale Danno, allora la Compagnia, con le limitazioni di cui alle lettere (a) (i) e (a) (ii) del presente articolo, terrà indenne la Persona Assicurata da tale Danno senza l'applicazione della Franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza. La Contraente s'impegna a rimborsare la Compagnia dell'importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della Compagnia;
- (c) nel caso in cui il Danno sia coperto dalla Polizza ai sensi del presente articolo e da qualsiasi altra polizza assicurativa a copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti o da qualsiasi altro tipo di polizza che presti una copertura analoga, emessa dalla Compagnia, ogni pagamento con riferimento a tale Danno effettuato ai sensi di tali altre polizze ridurrà, di un importo pari a quel pagamento, la somma che la Compagnia dovrà versare ai sensi della Polizza in relazione a tale Danno;
- (d) la copertura non è estesa al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna in conseguenza di un Sinistro in Usa avanzato da parte o in nome o per conto della Società Partecipata in cui tale Carica Direttiva Esterna è o era prestata, o da parte o in nome o per conto di qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente con deleghe (o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni) di tale Società Partecipata, fatta eccezione per:
 - (i) un Sinistro di Lavoro;
 - (ii) un Sinistro sotto forma di "derivative action" avanzato in nome o per conto di una Società Partecipata da parte di un socio di tale Società Partecipata in tale sua qualità;
 - (iii) un Sinistro avanzato da parte o in nome o per conto di una Società Partecipata a causa del suo stato di insolvenza;
 - (iv) un Sinistro avanzato contro una Persona Assicurata che, al momento in cui il Sinistro viene avanzato per la prima volta, è già cessata dalla sua Funzione Assicurata;
 - (v) un Sinistro con chiamata di terzo per regresso o garanzia, avanzato da parte di uno o più amministratori, sindaci, direttori generali, membri di organi societari direttivi, dirigenti con deleghe (o altre cariche direttive equivalenti in altre giurisdizioni) di una Società Partecipata, qualora il Sinistro derivi direttamente da un sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro tale amministratore, etc.; e
 - (vi) le Spese Legali; e
- (e) la copertura non è estesa al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna in conseguenza di un Sinistro per un Atto Dannoso commesso in una data in cui la Persona Assicurata non rivestiva la Carica Direttiva Esterna, o in conseguenza di un'Indagine con la quale si investighi su una condotta avvenuta in una data in cui la Persona Assicurata non rivestiva la Carica Direttiva Esterna.

Art. 2.7) Mancato indennizzo da parte della Società

Se una Persona Assicurata è Indennizzabile da parte della sua Società in relazione a un Danno coperto e tale Società non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale Danno coperto, allora la Compagnia terrà indenne la Persona Assicurata in relazione al Danno coperto senza l'applicazione della Franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza. La Contraente s'impegna a rimborsare la Compagnia dell'importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della Compagnia. Il presente articolo non si applica al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna.

Art. 2.8) Coniugi ed Eredi

Esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi commessi da una persona fisica descritta nella definizione di Persona Assicurata, la definizione di Persona Assicurata è estesa:

- (a) al suo coniuge o, solo nelle giurisdizioni ove applicabile, al suo convivente, se chiamato come co-imputato esclusivamente in ragione del suo rapporto coniugale o di convivenza; e
- (b) ai suoi eredi, aventi diritto o rappresentanti legali, se tale persona fisica è deceduta o dichiarata legalmente incapace o fallita.

Art. 2.9) Società Controllate

Nei confronti di ogni Società Controllata e delle sue Persone Assicurate, la Polizza sarà operante solo in relazione agli Atti Dannosi commessi e alle condotte (relativamente alle Indagini) avvenute in una data in cui tale Società Controllata possedeva la qualifica di Società Controllata.

Sebbene una società perda la qualifica di Società Controllata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, la Polizza continuerà ad essere operante per tale Società Controllata e le sue Persone Assicurate ai termini previsti dal primo paragrafo del presente articolo.

Art.3) ESCLUSIONI

Art. 3.1) Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie:

La Polizza non copre il Danno in conseguenza di un Sinistro che sia:

- (a) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto o Atto Dannoso di cui sia stata accettata denuncia scritta di circostanza o di Sinistro su qualsiasi Periodo Assicurativo precedente o su qualsiasi polizza precedente, indipendentemente dal momento in cui tale Periodo Assicurativo o polizza precedente fossero in vigore e indipendentemente dal fatto che tale polizza fosse stipulata con la Compagnia o con altro assicuratore;
 - (b) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi:
 - (i) richiesta di risarcimento o altro rimedio, atto di citazione, ricorso, domanda giudiziale o extragiudiziale, o azione legale pendente avviata da parte o contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata;
 - (ii) indagine avviata sul conto di qualsiasi Assicurato o Società Partecipata;
 - (iii) altro procedimento pendente avviato da parte o contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata; o
 - (iv) ordine, ordinanza, decreto, sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale emesso a favore o contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata,alla data o prima della data indicata al punto 9 della Scheda di Polizza, o conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione che sia la medesima, o sostanzialmente la medesima, su cui si fonda quanto elencato ai punti di cui alla presente lettera;
 - (c) diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Danni a Persone o Danni a Cose. La presente esclusione non si applica tuttavia alle Spese Legali relative a un procedimento penale per omicidio colposo o preterintenzionale o per altro reato;
 - (d) diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per la violazione di leggi o doveri da parte di una Persona Assicurata che agisca in qualità di gestore o amministratore di uno schema, piano o fondo pensionistico, di compartecipazione agli utili, di assistenza sociale e sanitaria o che preveda benefici per i dipendenti, amministratori o sindaci;
 - (e) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi azione od omissione dolosa o di un'intenzionale violazione di norme di legge da parte di una Persona Assicurata, purché tale dolo o violazione sia accertata (non su richiesta della Compagnia) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale Persona Assicurata ne faccia Ammissione;
 - (f) conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di una Persona Assicurata di benefici personali, remunerazione o privilegi al quale tale Persona Assicurata non avesse legalmente diritto, purché tale conseguimento sia accertato (non su richiesta della Compagnia) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale Persona Assicurata ne faccia Ammissione;
-

- (g) Un Sinistro in Usa da parte o in nome o per conto di qualsiasi Società ad eccezione di:
 - (i) un Sinistro sotto forma di "derivative action" avanzato in nome o per conto di una Società da parte di un socio di tale Società in tale sua qualità;
 - (ii) un Sinistro avanzato da parte o in nome o per conto di una Società a causa del suo stato di insolvenza;
 - (iii) un Sinistro avanzato contro una Persona Assicurata già cessata dalla sua Funzione Assicurata nel momento in cui il Sinistro viene avanzato per la prima volta; e
 - (iv) Spese Legali;
- (h) conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento, ad eccezione:
 - (i) del Danno in conseguenza di un Sinistro avanzato e promosso interamente fuori dagli Usa che non sia diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Inquinamento e che sia avanzato da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica che non abbia subito danni diretti da tale Inquinamento;
 - (ii) delle Spese Legali, fino al Sottolimito previsto per le Spese Legali per Inquinamento indicato al punto 4 della Scheda di Polizza, in conseguenza di un Sinistro diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Inquinamento e che sia avanzato e promosso interamente fuori dagli Usa; e
 - (iii) del Danno per il quale una Persona Assicurata non sia Indennizzabile e che sia in conseguenza di un Sinistro avanzato o promosso, in tutto o in parte, negli Usa sotto forma di "derivative action" avanzata in nome o per conto di una Società da parte di un socio di tale Società in tale sua qualità o sotto forma di qualsiasi altra azione avanzata da parte di un socio di una Società in tale sua qualità;
- (i) conseguenza diretta o indiretta di Atti Dannosi e condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di Retroattività indicata al punto 10 della Scheda di Polizza.

Art. 3.2) Applicazione Individuale delle Esclusioni

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'Art. 3.1), nessuna condotta da parte di una Persona Assicurata verrà imputata a qualsiasi altra Persona Assicurata.

Art. 4) MODIFICHE AL RISCHIO

Art. 4.1) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Se durante il Periodo Assicurativo, una Società:

- (a) acquisisca titoli o diritti di voto in un'altra società e di conseguenza tale società diventi una sua Società Controllata;
 - (b) costituisca una società e di conseguenza tale società diventi una sua Società Controllata; o
 - (c) acquisisca una società mediante fusione per incorporazione,
- la Polizza s'intenderà automaticamente estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate con decorrenza dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi e alle condotte (relativamente alle Indagini) successive alla data di acquisizione o costituzione.
- Tuttavia, con riferimento agli eventi di cui alle lettere (a) o (c) del presente articolo, se tale società:
- (i) abbia registrato nell'ultimo bilancio annuale un attivo patrimoniale consolidato eccedente la percentuale dell'attivo patrimoniale consolidato della Contraente registrato nell'ultimo bilancio annuale indicata al punto 11 della Scheda di Polizza; o
 - (ii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare,
- allora:
- la Polizza verrà estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate a condizione che la Contraente dia comunicazione scritta di tale acquisizione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia entro 90 giorni dall'acquisizione. Tale società e le sue Persone Assicurate verranno incluse nella definizione di Assicurato con decorrenza dalla data di acquisizione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi e alle condotte (relativamente alle Indagini) successive alla data di acquisizione; e
 - la Compagnia si riserva comunque il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza, aumentare il premio o escludere dalla copertura la società e le sue Persone Assicurate, ma solo con effetto dal 90° giorno dalla data di acquisizione.

Art. 4.2) Acquisizione o Liquidazione della Contraente

Se durante il Periodo Assicurativo:

- (a) la Contraente venga fusa per incorporazione in altra società o ente o venga fusa per unione;
- (b) vengano acquisite da parte di una o più persone (ad eccezione del liquidatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure di liquidazione per insolvenza) che agiscono di concerto, azioni o quote o diritti di voto della Contraente che comporti il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che rappresenti il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente; o
- (c) la Contraente sia liquidata o ne venga dichiarato il fallimento o altra procedura concorsuale o sia nominato un commissario straordinario, giudiziale o liquidatore,

la Polizza avrà validità per le Società e le Persone Assicurate fino alla scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, ma esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) antecedenti a uno degli eventi di cui alle stesse lettere (a), (b) o (c). La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c), fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Resta inteso che la Polizza non sarà rinnovata alla scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, senza applicazione di quanto previsto dall'Art. 6.14) "Rinnovo dell'Assicurazione".

Il premio versato per il Periodo Assicurativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo s'intende interamente goduto.

Art. 4.3) Offerta Pubblica di Titoli

Se durante il Periodo Assicurativo una Società effettui un'offerta pubblica su mercati mobiliari dei suoi titoli di capitale o di debito, la Contraente dovrà fornire alla Compagnia il prospetto informativo o altro documento d'offerta entro i 30 giorni precedenti alla data di lancio dell'offerta, assieme a qualsiasi altra informazione che la Compagnia possa richiedere. La Compagnia si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza e di aumentare il premio. La Compagnia s'impegna a fornire alla Contraente una quotazione per la copertura di tale offerta, i cui termini e le cui condizioni, nonché l'importo del premio aggiuntivo, saranno determinati dalla Compagnia a sua totale discrezione.

Art. 5) LIMITE DI RISARCIMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO

Art. 5.1) Limite di Risarcimento

L'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per tutti i Danni e tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo non potrà superare il Limite per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili.

L'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per tutti i Danni e tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo non potrà superare il Limite per Sinistro, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili.

Inoltre, l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per:

- a) tutti i Danni in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo per i quali sia applicabile un Sottolimito per Periodo Assicurativo, e
- b) tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo,

non potrà superare il relativo Sottolimito per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili. I Sottolimiti per Periodo Assicurativo sono da intendersi quale parte integrante, e non in aggiunta, dell'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata ai sensi del presente articolo.

Le Spese Legali, le Spese di Indagine e tutte le Altre Spese Assicurate s'intendono parte integrante, e non in aggiunta, del Limite per Periodo Assicurativo e del Limite per Sinistro. Tali Limiti si ridurranno o si esauriranno via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate.

A parziale rettifica di quanto stabilito al primo, secondo e quarto paragrafo del presente articolo, ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le Spese Legali consistenti in spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
I Limiti e Sottolimiti di Risarcimento rappresentano l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per il complesso di tutti gli Assicurati, e non per ogni Assicurato.

Art. 5.2) Franchigia

Con riferimento a ogni Sinistro, la Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte del Danno coperto inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza, che non potrà essere assicurata e rimarrà a carico degli Assicurati. La franchigia massima applicabile a un Sinistro per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le Franchigie indicate al punto 5 della Scheda di Polizza.

Art. 5.3) Sinistri Collegati

Tutti i Sinistri direttamente o indirettamente derivanti, conseguenti o attribuibili a una fonte o causa originante verranno considerati come costituenti un unico Sinistro avanzato per la prima volta:

- (a) alla data in cui il primo di tali Sinistri è stato avanzato per la prima volta; o
 - (b) se precedente alla data di cui alla lettera (a) del presente articolo, alla data meno recente in cui uno di tali Sinistri viene considerato avanzato per la prima volta sotto la presente Polizza o qualsiasi polizza precedente, a prescindere dal momento in cui tale polizza precedente fosse in vigore e dall'essere tale polizza precedente stata stipulata con la Compagnia o con altro assicuratore,
- e senza attribuire rilevanza al fatto che tale data sia precedente o compresa nel Periodo Assicurativo.

Art 5.4) Ripartizione del Danno

Qualora, in conseguenza di un Sinistro (ad esclusione di un Sinistro di Lavoro o di un Sinistro in Usa), una Persona Assicurata incorra in Spese Legali coperte in conseguenza di un'accusa contro sia tale Persona Assicurata che la Società, allora, nel caso in cui la Persona Assicurata e la Società vengano difese dagli stessi avvocati, il 100% di tali Spese Legali verrà considerato Danno coperto.

Salvo il caso di un Danno predeterminato ai sensi del paragrafo precedente, in relazione a ogni Sinistro verrà considerato Danno coperto solo la parte di Danno attribuibile a una Persona Assicurata in conseguenza di atti o fatti coperti e per la quale la Persona Assicurata non abbia diritto di regresso verso qualsiasi persona fisica o giuridica.

Se un Assicurato e la Compagnia non dovessero giungere a un accordo sulla ripartizione, la Compagnia, su richiesta di tale Assicurato, sottoporrà la risoluzione della controversia ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e un terzo indipendente, avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale s'intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e l'Assicurato.

Qualsiasi ripartizione o pagamento di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate non costituirà presunzione sulla ripartizione applicabile a qualsiasi altro Danno.

Art. 5.5) Ordine di Priorità tra Risarcimenti

Se un **Danno** rientrante nella Garanzia 1 e un **Danno** rientrante in una o più delle altre Garanzie diventano esigibili contemporaneamente, la Compagnia pagherà per primo il Danno rientrante nella Garanzia 1. La Contraente potrà chiedere di non eseguire o di posticipare il pagamento del Danno rientrante in una o più delle altre Garanzie allo scopo di preservare in tutto o in parte il Limite per Periodo Assicurativo o il Limite per Sinistro, ai fini del pagamento del Danno rientrante nella Garanzia 1. La Compagnia potrà agire conformemente alla richiesta della Contraente, indipendentemente da eventuali richieste contrarie da parte di qualsiasi Assicurato nel cui nome o per cui conto il pagamento da non eseguire o da posticipare sarebbe invece effettuato.

Art. 6) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 6.1) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia della Polizza che la Compagnia riceva denuncia scritta del Sinistro nel più breve tempo possibile, ma non oltre 60 giorni dalla prima delle seguenti date:

- (a) la data in cui il presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, responsabile dell'ufficio legale, risk manager (o cariche equivalenti alle precedenti) di qualsiasi Società, venga a conoscenza per la prima volta che il Sinistro è stato avanzato; e
- (b) in caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di scadenza dell'ultimo Periodo Assicurativo, o se il Sinistro è considerato avanzato durante l'ultimo Periodo Assicurativo in seguito all'attivazione di un periodo di Estensione del Termine di Denuncia, la data di scadenza di tale periodo di estensione.

Ogni Assicurato dovrà, e tale obbligo è condizione essenziale ai fini dell'efficacia della Polizza, fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere, compresa anche, ma non solo, una descrizione del Sinistro, la natura del presunto Atto Dannoso, la data in cui esso è stato commesso, la natura del presunto danno, i nomi dei richiedenti il risarcimento e delle persone accusate e il modo con cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta del Sinistro.

Se nel corso del Periodo Assicurativo o del periodo di Estensione del Termine di Denuncia (se operante), un Assicurato:

- (i) venga a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a un Sinistro e ne trasmette comunicazione scritta alla Compagnia; o
- (ii) riceva una richiesta scritta di rinuncia all'applicazione della prescrizione, o di sospendere la decorrenza della prescrizione, ai fini dell'esperimento di un'azione legale contro una Persona Assicurata sulla base di una contestazione di un presunto Atto Dannoso avvenuto precedentemente o durante il Periodo Assicurativo e dà comunicazione scritta alla Compagnia di tale richiesta e di tale presunto Atto Dannoso, gli eventuali Sinistri derivanti da tali circostanze o successivi a tale richiesta verranno considerati come avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nel corso del quale la comunicazione scritta di cui sopra è stata trasmessa o, se tale comunicazione è stata trasmessa nel corso del Periodo di Estensione di Denuncia, verranno considerati come avanzati per la prima volta durante l'ultimo Periodo Assicurativo.

La comunicazione scritta delle circostanze dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso, la data in cui è avvenuto, il danno potenziale, le persone che potrebbero richiedere il risarcimento, le persone che potrebbero essere accusate e il modo con cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta delle circostanze.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.

Art. 6.2) Gestione del Sinistro

Ogni Assicurato ha il dovere di difendersi in relazione a qualsiasi Sinistro avanzato nei suoi confronti. La Compagnia si riserva il diritto, e le dovrà essere riconosciuta la possibilità, di unirsi a ogni Assicurato nell'indagine, difesa, trattativa e transazione di qualsiasi Sinistro da cui consegua un Danno che sembri ragionevolmente oggetto in tutto o in parte della copertura prestata dalla Polizza.

Ogni Assicurato s'impegna a non transare o proporre di transare qualsiasi Sinistro, sostenere Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate, o altrimenti assumere qualsiasi obbligazione contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a un Sinistro, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia, che non dovrà essere negato senza ragione.

Salvo quanto previsto dall'Art.2.4) "Spese di Emergenza", la Compagnia non sarà obbligata per transazioni, Spese Legali, Spese di Indagine, Altre Spese Assicurate, assunzioni di obbligazioni contrattuali o ammissioni di responsabilità che non siano state dalla stessa preventivamente approvate per iscritto.

Ogni Assicurato s'impegna a non pregiudicare gli interessi della Compagnia o i suoi effettivi o potenziali diritti di rivalsa, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Sinistro e a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione da questa richieste.

La Compagnia s'impegna a pagare le Spese Legali coperte, le Spese di Indagine coperte e le Altre Spese Assicurate coperte dietro presentazione delle relative fatture.

Il pagamento da parte della Compagnia di Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate verrà rimborsato alla stessa qualora venga stabilito che tali Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate siano escluse dalla copertura ai sensi delle Esclusioni (e) o (f) dell'Art. 3.1). La Contraente e tutti gli Assicurati a cui o in nome o per conto dei quali siano state pagate tali Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate, saranno considerati personalmente e solidalmente responsabili del rimborso.

Art. 6.3) Estensione Territoriale

La Polizza è operante, ai termini e alle condizioni da essa previsti, in relazione ai Danni in conseguenza di Sinistri avanzati o promossi in qualsiasi giurisdizione, salvo che le norme di legge vigenti in una giurisdizione impediscano alla Compagnia di prestare indennizzo.

Art. 6.4) Validità della Copertura (Claims Made)

La Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

Art. 6.5) Valuta straniera

Qualora il Danno non sia espresso nella valuta indicata al punto 2 della Scheda di Polizza (o in eventuale successiva appendice), lo stesso dovrà essere convertito e pagato nella valuta indicata in Polizza (o in eventuale successiva appendice) sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il giorno in cui, a seconda dei casi, viene emessa sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo, concordato l'importo della transazione, pagate le Spese Legali o diventi esigibile qualsiasi altro elemento del Danno.

Art. 6.6) Diritto di Surroga

La Compagnia è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso la Compagnia del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 c.c.).

Art. 6.7) Clausola di Autorizzazione

La Contraente accetta di agire per conto di tutti gli Assicurati (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") ai fini della trasmissione e ricezione delle denunce di Sinistro, dell'annullamento, del pagamento del premio, della negoziazione, dell'accordo e dell'accettazione di clausole aggiuntive, e della trasmissione e ricezione di altre comunicazioni tra le parti (ad eccezione della comunicazione delle Persone Assicurate relativa all'Estensione del Termine di Denuncia). Gli Assicurati accettano che la Contraente agisca in loro rappresentanza.

Art. 6.8) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.9) Altre Assicurazioni

Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa valida ed esigibile (inclusa qualsiasi assicurazione con la quale si assicura la responsabilità civile di amministratori, sindaci, dirigenti, direttori generali, datori di lavoro, fondi pensione, responsabilità civile inquinamento, responsabilità civile prodotti o generale) o ai sensi di qualsiasi altra obbligazione valida ed esigibile contenente la prestazione di un'indennità, allora la presente Polizza opererà, ai termini e alle condizioni da essa previsti, solo se l'importo di tale Danno ecceda le somme risarcite dall'altra assicurazione od obbligazione, e fatta eccezione per il caso in cui tale altra assicurazione od obbligazione venga prestata solo e specificamente in eccesso ai limiti di risarcimento prestati dalla presente Polizza.

Art. 6.10) Pagamento del Premio

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Art. 6.11) Dichiarazioni inesatte relative alle circostanze del rischio

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 6.12) Aggravamento del Rischio

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 c.c.).

Art. 6.13) Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 c.c.).

Art. 6.14) Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato dall'art. 6.21 "Informazioni sinistri", fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 6.15) Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa

Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso o doloso, sia in ordine all'ammontare del Danno sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

Art. 6.16) Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

Art. 6.17) Legge Applicabile e Foro Competente

La Polizza è regolata dalle norme di legge Italiana, alla quale si rinvia per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente contratto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede il Contraente.

Art. 6.18) Forma delle Comunicazioni della Contraente alla Compagnia

Le comunicazioni ai sensi dell'Art. 6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro", la disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, alla Contraente o al Broker a cui è affidata la gestione della Polizza, ma in quest'ultimo caso avranno effetto soltanto se tempestivamente trasmesse alla Compagnia.

Art. 6.19) Precisazione Sanzioni Economiche

In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della Polizza, qualora detta copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possano in alcun modo esporre direttamente o indirettamente la Compagnia stessa - o società del gruppo - a qualunque divieto, sanzione economica o commerciale o restrizione in forza di leggi o regolamenti, risoluzioni, decisioni o qualsiasi altro atto emanati da Governi, Organizzazioni Internazionali o da altre competenti autorità incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni economiche o commerciali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, Regno Unito, Italia o degli Stati Uniti d'America.

Si precisa che, ai fini della presente limitazione di copertura, per società del gruppo si intendono controllanti, controllate o collegate di detta Compagnia.

Art. 6.20) Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga

delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 8%.

Art. 6.21) Informazioni sinistri

La Compagnia, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 6.22) Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Compagnia eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 6.23) Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Compagnia e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Art. 6.24) Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 7) DEFINIZIONI DI POLIZZA

Altre Spese Assicurate	Le Spese di Comunicazione, le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione, le Spese di Intimazione, le Spese di Opposizione a Misure Cautelari e le Spese per la Presenza di un Familiare.
Ammissione	(a) Una formale ammissione scritta; (b) un'ammissione verbale resa durante un'udienza davanti a un tribunale, una corte, un arbitro o un'autorità di regolamentazione o vigilanza; o (c) un'ammissione verbale resa sotto giuramento, con dichiarazione solenne o altra modalità analoga con cui le norme di legge richiedono che le dichiarazioni siano veritiere.
Assicurato	Una Società o una Persona Assicurata.
Atto Dannoso	Ogni azione od omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri, commessa o tentata (o presumibilmente commessa o tentata) da una Persona Assicurata, individualmente o in altro modo, in ragione della sua Funzione Assicurata, o qualsiasi questione contestata a una Persona Assicurata esclusivamente in ragione della sua Funzione Assicurata.
Carica Direttiva Esterna	La carica di amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, purché tale carica sia ricoperta da una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata in una Società Partecipata e a condizione che tale carica sia assunta e mantenuta con la conoscenza e con il consenso, o dietro specifica richiesta, di una Società.
Assicuratore	L'Impresa di Assicurazione o Compagnia.
Broker incaricato	Howden S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.
Contraente	La società o l'ente indicato al punto 1 della Scheda di Polizza.
Danni a Cose	Danno, deterioramento, svalutazione, distruzione o perdita d'uso di qualsiasi bene materiale.
Danni a Persone	Lesioni corporali, malessere psicologico o sofferenza emotiva (esclusa la sofferenza emotiva derivante da un Sinistro di Lavoro), malessere fisico, malattia o morte di qualsiasi persona fisica.
Danno	(a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2: l'importo che una Persona Assicurata è legalmente tenuta a versare in conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, compreso: (i) le Spese Legali; (ii) risarcimenti riconosciuti con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale, interessi pagabili prima e dopo la sentenza o altro giudizio, rimborsi delle spese di lite sostenute dalla controparte stabiliti con sentenza o altro giudizio e somme da corrispondere ai sensi di qualsiasi transazione, inclusi i danni punitivi, esemplari o aggravati e il multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

- giurisdizione in cui sono stati riconosciuti);
- (iii) le Spese di Opposizione a Misure Cautelari;
- (iv) le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione;
- (v) le Spese di Comunicazione; e
- (vi) le Spese per la Presenza di un Familiare;
- (b) con riferimento alle Garanzie 3 e 4: le Spese di Indagine;
- (c) con riferimento alla Garanzia 5: le Spese di Intimazione.
- (d) Con riferimento a tutte le Garanzie, Danno non comprende:
 - (i) i fatti non assicurabili secondo le norme di legge italiana, ad eccezione delle Sanzioni Civili e Punitive e dei danni punitivi, esemplari e aggravati o del multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono stati riconosciuti);
 - (ii) multe e sanzioni di ogni genere (ad eccezione delle Sanzioni Civili e Punitive);
 - (iii) costi o spese per esaminare, monitorare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare gli effetti di Sostanze Inquinanti; o
 - (iv) tasse o danni equivalenti a tasse (salvo il caso in cui tali tasse o danni, per cui una Persona Assicurata non è Indennizzabile, siano in conseguenza di un Sinistro avanzato contro tale Persona Assicurata al fine di rendere tale Persona Assicurata personalmente responsabile dell'omesso pagamento di tasse dovute dalla Società di tale Persona Assicurata).

Familiare

Il genitore, il coniuge (o solo nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente), il figlio o la figlia di una Persona Assicurata.

Funzione Assicurata

L'esecuzione delle funzioni, dei doveri e delle responsabilità per le quali una Persona Assicurata è stata impiegata o nominata da una Società.
Funzione Assicurata è estesa alla funzione di "Shadow Director" (come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) di una Società.

Indagine

- (a) Un'indagine investigativa formale (inclusa quella in relazione alla morte o alla lesione di una persona fisica):
 - (i) sulla condotta di una Società o di una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata; e
 - (ii) avviata da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) con poteri di indagine su tale Società o Persona Assicurata;
- (b) il colloquio o incontro con una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata, richiesto da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) in relazione a un'indagine condotta da tale ente, organismo o ordine; o
- (c) il colloquio o incontro con una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata, richiesto da una Società in relazione all'indagine condotta da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza).

Indagine non comprende indagini, colloqui o incontri di carattere ordinario o programmati con regolarità nell'ambito di procedure di supervisione, verifiche di conformità, controllo o ispezione da parte di un ente

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza).

Con riferimento a un'Indagine, quando la Polizza si riferisce al momento in cui un Sinistro è avanzato per la prima volta o si considera essere avanzato per la prima volta, ciò significa:

- (i) con riferimento alla lettera (a) della definizione di Indagine: la data in cui l'Indagine è avviata per la prima volta o si considera essere avviata per la prima volta; e
- (ii) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di Indagine: la data in cui una Persona Assicurata riceve per la prima volta, o si considera ricevere per la prima volta, la richiesta di colloquio o incontro.

Indennità di Presenza	L'indennità prevista alla Garanzia 6.
Indennizzabile	Che può essere indennizzato o rimborsato da una Società in quanto non vietato: (a) dalle norme di legge o da stato di insolvenza; o (b) dall'atto costitutivo, statuto o regolamento di una Società, o da una delibera dei suoi soci, del suo consiglio di amministrazione o di suo altro organo direttivo.
Inquinamento	(a) La reale, presunta o minacciata esposizione, produzione, deposito, trasporto, scarico, emissione, rilascio, dispersione, fuga, trattamento, rimozione o smaltimento di qualsiasi Sostanza Inquinante; o (b) qualsiasi regolamento, ordine, direttiva o richiesta di esaminare, controllare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare qualsiasi Sostanza Inquinante, o qualsiasi azione intrapresa in previsione o anticipazione di un tale regolamento, ordine, direttiva o richiesta.
Intimazione	L'ordine giudiziale notificato a una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata con il quale: (a) si obbliga tale Persona Assicurata a produrre informazioni (contenute, o che si presume siano contenute, in documenti o altro mezzo); o (b) si obbliga tale Persona Assicurata a comparire in qualità di testimone, in relazione a un Sinistro (come definito alla lettera(a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, qualora il Danno (come definito alla lettera(a) della definizione di Danno) in conseguenza di tale Sinistro risulti coperto dalla Polizza.
Limite per Periodo Assicurativo	Il Limite di Risarcimento applicabile al Periodo Assicurativo e indicato al punto 2(A) della Scheda di Polizza.
Limite per Sinistro	Il Limite di Risarcimento applicabile a un Sinistro e indicato al punto 2(B) della Scheda di Polizza.
Periodo Assicurativo	Il periodo iniziale compreso tra la data di Decorrenza indicata al punto 6 della Scheda di Polizza e la data di Scadenza indicata al punto 7 della Scheda di Polizza, o ogni periodo successivo di 12 mesi (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato in appendice) che ne segue, soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di legge.
Persona Assicurata	Una persona fisica che è, è stata o sarà: (a) amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o altro dirigente con deleghe speciali da parte del consiglio di

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

amministrazione, o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, di una Società; o

- (b) un dipendente di una Società ma esclusivamente:
 - (i) in relazione a un Sinistro di Lavoro;
 - (ii) qualora tale dipendente eserciti funzioni manageriali o di supervisione o rivesta una Carica Direttiva Esterna;
 - (iii) in relazione a un Sinistro nel quale tale dipendente è co-imputato assieme a uno dei soggetti di cui alla lettera (a) della presente definizione; o
 - (iv) in relazione a un Sinistro nel quale si contesti a tale dipendente di essere responsabile quale amministratore di fatto di una Società.

Persona Assicurata comprende una persona fisica che agisce in qualità di "Shadow Director" (come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) di una Società, se tale persona fisica sia un dipendente di un'altra Società o rivesta in un'altra Società una delle cariche di cui alla lettera (a) della presente definizione.

Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno di una Società, il liquidatore, curatore, commissario, amministratore, supervisore o altra persona che ricopre cariche previste nell'ambito di procedure di liquidazione di una Società o dei beni di una Società, incluse le procedure concorsuali.

Persone Assicurate Cessate o Decadute

Le Persone Assicurate che prima della data di mancato rinnovo della Polizza abbiano cessato di agire nella loro Funzione Assicurata per motivi diversi da:

- (a) interdizione, a causa di mancanza di idoneità o adeguatezza, dai pubblici uffici o dal rivestire cariche direttive in società;
- (b) un evento descritto all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente"; e
- (c) stato di insolvenza di una Società.

Sanzioni Civili e Punitive

Nelle giurisdizioni ove previste e con espressa non applicabilità della definizione in caso di Sinistro avanzato in Italia, le sanzioni civili (comprese anche quelle previste dal 15 U.S.C. §78dd-2 (g) (2) (B) del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 vigente in Usa) di carattere punitivo che:

- (a) non derivino da illeciti penali; e
- (b) siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono state imposte.

Tali sanzioni verranno coperte entro un importo massimo di Euro 250.000,00 per Periodo Assicurativo, da intendersi parte integrante dei Limiti di Risarcimento indicati al punto 2 della Scheda di Polizza e non in aggiunta agli stessi.

Sinistro

- (a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2:
 - (i) una richiesta scritta diretta a ottenere un determinato risarcimento pecuniario o in forma specifica;
 - (ii) un procedimento civile, inclusi i casi di chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale, arbitrato o processo del lavoro;
 - (iii) un procedimento penale;
 - (iv) un procedimento di estradizione; o
 - (v) un procedimento formale davanti a un'autorità amministrativa o di regolamentazione iniziato con un provvedimento formale di notifica dell'addebito, avanzato contro una Persona Assicurata in conseguenza di un presunto Atto Dannoso;
- (b) Con riferimento alle Garanzie 3 e 4: un'Indagine;
- (c) Con riferimento alla Garanzia 5: un'Intimazione.

Sinistro di Lavoro

Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato da una Persona Assicurata o da un dipendente passato, presente o candidato

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

all'assunzione di una Società o di una Società Partecipata, o avanzato da un'autorità regolatrice in materia di lavoro, in conseguenza diretta di un'azione illecita o iniqua, commessa o presumibilmente commessa in tema di: trattamento disciplinare, licenziamento, cessazione dell'impiego, violazioni del contratto di lavoro scritto o verbale, false dichiarazioni, discriminazione (comprese le molestie), mancata assunzione o promozione, privazione di opportunità di carriera, mancato passaggio di ruolo, valutazione, invasione della privacy, diffamazione, maltrattamento emotivo o ritorsioni contro chi dà informazioni sul conto di qualcuno o esercita o tenta di esercitare diritti legalmente protetti.

Sinistro in Usa

Qualsiasi Sinistro avanzato o promosso in tutto o in parte in Usa o basato in tutto o in parte su qualsiasi norma di legge vigente in Usa.

Società

La Contraente o una Società Controllata.

Società Controllata

Una società o un ente in cui, direttamente o indirettamente, la Contraente:

- (a) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- (b) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci; o
- (c) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

Tuttavia, dove si facesse riferimento a una Società Controllata o a Società Controllate di una Società che non sia la Contraente, ai fini di tale riferimento Società Controllata avrà il significato sopra indicato, dovendo "la Contraente" di cui sopra leggersi "una Società".

Società Partecipata

- (a) Un ente senza scopo di lucro non soggetto a tassazione; o
- (b) una società legalmente costituita.

Società Partecipata non comprende una società o un ente che:

- (i) rientri nella definizione di Società;
- (ii) abbia sede in Usa;
- (iii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare; o
- (iv) operi nel settore dei servizi finanziari di qualsiasi tipo, inclusa la prestazione di servizi bancari, di compensazione, creditizi, di intermediazione, di investimento o assicurativi.

Sostanza Inquinante

Ogni sostanza che abbia caratteristiche pericolose o un impatto pregiudizievole per l'ambiente, compresi anche, ma non solo, solidi, liquidi, irritanti gassosi o termici, contaminanti, fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, terra, prodotti chimici e di rifiuto, emissioni d'aria, odori, acque di scolo, oli, prodotti oleosi, rifiuti infettivi o medici, asbesto, prodotti asbestici e qualsiasi rumore.

Sottolimito per Periodo Assicurativo

Un Sottolimito di Risarcimento applicabile al Periodo Assicurativo e indicato al punto 4 della Scheda di Polizza, al secondo paragrafo della definizione di Sanzioni Civili o Punitive, al secondo paragrafo della definizione di Spese per Cauzioni o in qualsiasi appendice.

Spese di Comunicazione

La parte di Danno consistente in:

- (a) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della Contraente, sostenuti per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di fornire una consulenza a una Persona Assicurata con diretto riferimento al procedimento di estradizione relativo a un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo;

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

- (b) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche o in gestione della crisi, al fine di redigere un comunicato pubblico in relazione a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro), o per prevenire o minimizzare interruzioni all'attività aziendale o pubblicità negativa conseguente a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Tale copertura è limitata ai costi, spese, addebiti e onorari sostenuti nei primi 180 giorni dalla denuncia scritta di tale Sinistro alla Compagnia ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro"; o
- (c) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di ridurre il danno causato alla reputazione di tale Persona Assicurata in conseguenza di un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro tale Persona Assicurata, tramite la pubblicazione dell'esito di tale Sinistro nel caso in cui esso si sia concluso con sentenza o altro giudizio di carattere definitivo e non impugnabile, e senza che sia stata accertata a carico di tale Persona Assicurata alcuna responsabilità, atto dannoso, omissione, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri.

Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione

La parte di Danno consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della Contraente, per avvalersi di un consulente fiscale, al fine di consigliare o informare una Persona Assicurata direttamente interessata da un procedimento di estradizione che sia parte di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

Spese di Indagine

La parte di Danno consistente in spese di rappresentanza legale e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da una Persona Assicurata ai fini della propria rappresentanza, e non ai fini anche della rappresentanza di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in conseguenza di un'Indagine avviata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, e che vengono sostenute:

- (a) con riferimento alla lettera (a) della definizione di Indagine: dopo che tale Persona Assicurata ha ricevuto la notifica per iscritto da parte dell'ente, organismo o ordine che ha avviato l'Indagine volta a stabilire se tale Persona Assicurata sia colpevole di comportamenti illeciti o per la quale è richiesta la partecipazione di tale Persona Assicurata; o
- (b) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di Indagine: dopo che tale Persona Assicurata ha ricevuto la richiesta del colloquio o incontro.

Spese di Indagine non comprende costi o spese per produrre o divulgare documenti o presentare documenti come richiesto dalla normativa.

Spese di Intimazione

La parte di Danno consistente in costi per la rappresentanza legale e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da una Persona Assicurata ai fini di produrre le informazioni richieste o di comparire a testimoniare in conseguenza di un'Intimazione.

Spese di Intimazione non comprende costi e spese aziendali interne.

Spese di Opposizione a Misure Cautelari

La parte di Danno consistente in spese legali e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, derivanti da un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo e sostenute personalmente da una Persona Assicurata al fine di dare inizio a un'azione legale per opporsi:

- (a) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare tendente al

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

sequestro, confisca o al congelamento di qualsiasi bene di tale Persona Assicurata;

- (b) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si dispone di qualsiasi bene di tale Persona Assicurata al fine di costituire una garanzia;
- (c) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si interdice tale Persona Assicurata dal ricoprire un incarico o amministrare una società; o
- (d) a un provvedimento giudiziario con il quale si dispone per tale Persona Assicurata la custodia cautelare o gli arresti domiciliari in pendenza del giudizio su tale Sinistro.

Spese Legali

La parte di Danno consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti per la difesa o valutazione di un Sinistro (come definito alla lettera(a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo o per impugnare una sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale emesso in tale Sinistro. Spese Legali comprendono a titolo esemplificativo gli onorari di legali ed esperti, ma non comprende costi e spese aziendali interne.

Spese Legali comprendono inoltre, nelle giurisdizioni ove applicabile:

- (a) i costi di importo ragionevole pagati per ottenere strumenti assicurativi o cauzioni richieste per impugnare una sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale; e

- (b) le Spese per Cauzioni.

È comunque escluso l'importo degli strumenti assicurativi o finanziari o delle cauzioni.

Spese per Cauzioni

Nelle giurisdizioni ove applicabile, i costi di importo ragionevole pagati per ottenere cauzioni ("bail bonds") o altri strumenti finanziari intesi a costituire cauzioni, richieste da un tribunale all'interno di un Sinistro allo scopo di concedere la libertà provvisoria di una Persona Assicurata.

Tali spese verranno coperte entro un importo massimo di Euro 100.000,00 per Periodo Assicurativo, da intendersi parte integrante dei Limiti di Risarcimento indicati al punto 2 della Scheda di Polizza e non in aggiunta agli stessi.

Spese per la Presenza di un Familiare

La parte di Danno consistente in costi e spese di viaggio e soggiorno, di importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per consentire a un Familiare (limitatamente al numero di uno) di tale Persona Assicurata di presenziare all'udienza relativa a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato contro tale Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, qualora l'udienza avvenga in un Paese diverso da quello in cui tale Persona Assicurata abbia la sua residenza.

Usa

Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti, e qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. la Contraente dichiara, anche per conto di ogni Assicurato, essendone a tal fine debitamente autorizzata, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di Polizza:

- Art. 2.6 Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate
- Art. 2.9 Società Controllate
- Art. 3.1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie
- Art. 4.1 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate
- Art. 4.2 Acquisizione o Liquidazione della Contraente
- Art. 5.1 Limite di Risarcimento
- Art. 5.2 Franchigia
- Art. 5.3 Sinistri Collegati
- Art. 5.4 Ripartizione del Danno
- Art. 6.1 Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro
- Art. 6.2 Gestione del Sinistro
- Art. 6.4 Validità della Copertura (Claims Made)
- Art. 6.7 Clausola di Autorizzazione
- Art. 6.9 Altre Assicurazioni
- Art. 6.14 Durata del contratto
- Art. 6.15 Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa
- Art. 6.17 Legge Applicabile e Foro Competente

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA

CONDIZIONE PARTICOLARE

Esclusione Responsabilità amministrativa e/o contabile

La Compagnia non sarà tenuta al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali e riguardante la responsabilità amministrativa e/o contabile per danni cagionati allo Stato o ad Enti/Organismi Pubblici.

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA

SCHEDA DI POLIZZA

Numero di Polizza:

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Contraente: | Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26 A
00184 Roma
C.F. / P. IVA 05950941004
durata del contratto: anni 3
effetto dal: 31/12/2025
scadenza il: 31/12/2028
prima quietanza 31/12/2026
frazionamento: annuale | |
| | | | |
| 2. | Limite di Risarcimento: | (A) Per Periodo Assicurativo:
(B) Per Sinistro: | Euro
5.000.000,00
Euro
5.000.000,00 |
| | | | |
| 3. | Limite di Risarcimento
aggiuntivo
per Danni non
Indennizzabili
(Art. 2.1): | Per Periodo Assicurativo: | Il 10% del Limite
2(B) sopra
riportato, fino a
un massimo di
Euro
1.000.000,00 |
| | | | |
| 4. | Sottolimiti di Risarcimento per Periodo Assicurativo: | Spese Legali per Inquinamento
Spese di Opposizione a Misure Cautelari
Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione
Spese di Comunicazione
Spese di Emergenza ai sensi dell'Art. 2.4)
Spese per la Presenza di un Familiare
Indennità di Presenza | Euro 100.000,00
Euro 750.000,00
Euro 37.500,00
Euro 375.000,00
Euro 150.000,00
Euro 37.500,00
Euro 75.000,00 |
| | | | |
| 5. | Franchigia: | Per Sinistri avanzati e promossi interamente fuori dagli
Usa:
Per Sinistri avanzati o promossi in tutto o in parte negli
Usa:
Le precedenti Franchigie si applicano solo al Danno per il quale una
Persona Assicurata sia Indennizzabile. | Nessuna

Nessuna |
| | | | |
| 6. | Decorrenza: | Dalle ore 24:00 del 31/12/2025 (ora locale italiana) | |
| | | | |
| 7. | Scadenza: | Alle ore 24:00 del 31/12/2028 (ora locale italiana) | |
| | | | |
| 8. | Estensione del Termine
di Denuncia: | Premio imponibile per l'Estensione del Termine di Denuncia:
A) 30% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di
1 anno;
60% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di
2 anni;
90% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di
3 anni;
120% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di | |

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

4 anni;
150% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni.

B) 0% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 6 anni per le **Persone Assicurate Cessate o Decadute**.

9. **La data applicabile all'Art. 3.1) lettera(b) - Esclusione Eventi Noti:** Data di effetto della Polizza

10. **La data di Retroattività applicabile all'Art. 3.1) lettera (i):** Illimitata

11. **Percentuale applicabile all'Art. 4.1) lettera(i) per le Società Controllate acquisite durante il Periodo Assicurativo:** 35%

12. **Broker:** Howden S.p.A.

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	Euro.0,00.=
Imposte	Euro.0,00.=
TOTALE	Euro.0,00.=

LAZIO INNOVA

Capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

QUESTA POLIZZA OPERA IN FORMA "CLAIMS MADE". SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO, LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO.

Data:

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA
